



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MAGISTRELLI, D’AMBROSIO, CASSON,
DELLA MONICA, AMATI, CARLONI, CHIAROMONTE, Marco FILIPPI,
FONTANA, Mariapia GARAVAGLIA, LUSI, MAZZUCONI, RANDAZZO,
SCANU e SOLIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2010

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale
in materia di non punibilità per irrilevanza del fatto

ONOREVOLI SENATORI. - La grave crisi che affligge il nostro sistema giudiziario è in parte causata dal proliferare dei processi e dalla lunghezza degli stessi, che allontana il momento finale del giudizio dall'epoca del fatto, così pregiudicando l'effettività e la incisività della risposta giudiziaria.

Il rigoroso rispetto di principi fondamentali dell'ordinamento - quali quello della generalità ed astrattezza delle norme e dell'obbligatorietà dell'azione penale - comportano che talvolta si proceda penalmente per fatti che, se in astratto integrano fattispecie giuridiche gravi e tuttora sentite come importanti dalla collettività, in concreto presentano un'offensività minima dell'interesse sia pubblico che privato.

Gli esempi si moltiplicano ogni giorno nelle nostre aule giudiziarie: furti di oggetti di minimo o di nessun valore, ingiurie occasionali, molestie o minacce di gravità irrisoria, violazioni di poco conto o meramente formali alle normative speciali.

In tali casi, spesso, il reato - delitto o contravvenzione che sia - risulta formalmente integrato in tutti i suoi elementi fondamentali, ma la lesione dell'interesse protetto dalla norma è veramente minima e ben potrebbe essere riparata, nei rapporti tra privati, con un mero risarcimento civile, non apparendo necessaria la sanzione penale.

D'altra parte, se certi fatti concreti appaiono irrilevanti, non può ritenersi superflua la stessa fattispecie penale astratta che li punisce (il furto di una mela è fatto irrilevante, ma non consente di eliminare la figura delittuosa del furto).

Né pare opportuno incidere sull'importante principio che impone di esercitare l'azione penale in tutti i casi in cui si sia di fronte a fattispecie di reato, perché tale ob-

bligo generale preserva dal pericolo di una giustizia discrezionale, condizionabile, non prevedibile.

Per salvaguardare l'esigenza di circoscrivere l'area di rilevanza penale si è già individuato, in altri settori, uno strumento: l'istituto della irrilevanza del fatto, sperimentato con successo nell'ordinamento minorile.

L'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e successive modificazioni, sul processo per i minorenni stabilisce che «durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne».

La dottrina maggioritaria, come è noto, ritiene che questo istituto configuri una causa di non punibilità, in quanto non elimina al fatto commesso la qualità di illecito penale, ma fa venire meno la pretesa punitiva dello Stato nei confronti del minore. Pertanto, l'irrilevanza del fatto non ha una valenza depenalizzante, perché non interviene sul momento precettivo, continuando ad esistere ontologicamente il reato, ma sulla reazione sanzionatoria, impedendo la punibilità del reo. Anche la Corte costituzionale, del resto, ha ritenuto che l'istituto in esame costituisca una causa di non punibilità (sentenza n. 250 del 6 giugno 1991).

Anche la legge istitutiva del giudice di pace ha introdotto nello speciale procedimento davanti a quel giudice, l'istituto della esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto.

In questo caso si tratta di una modalità di definizione alternativa del procedimento

(così la rubrica del capo V del titolo I del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274) che introduce criteri simili a quelli adottati nel procedimento minorile: un evento di pericolo o di danno particolarmente esiguo rispetto all'interesse tutelato, un fatto dal carattere occasionale, l'eccessività da una parte dell'esercizio dell'azione penale e dall'altra il possibile pregiudizio alle esigenze di lavoro, studio, famiglia o salute della persona sottoposta ad indagini o imputata.

Analogamente a quanto previsto con le norme indicate, si intende pertanto introdurre nell'ordinamento uno strumento idoneo a deflazionare l'area dell'illecito penale.

Lo scopo può essere raggiunto inserendo - nel capo I del titolo III del libro I del codice penale - una ulteriore causa di non punibilità - descritta nel nuovo articolo 49-*bis* del codice penale - costituita appunto dalla «irrelevanza del fatto».

Il testo della norma che si viene ad introdurre nel codice spiega che la «irrelevanza del fatto» è integrata dalla particolare tenuità dell'offesa e dall'occasionalità del comportamento. La tenuità dell'offesa, d'altra parte, sarà valutata in riferimento all'interesse protetto dalla norma.

La collocazione del nuovo istituto nel novero delle «cause di non punibilità» comporta che di esso si tenga conto nelle pronunce che chiudono determinate fasi processuali. Così, ad esempio, deve intendersi riferita anche alla non punibilità per irrilevanza del fatto la norma di cui all'articolo 425 del codice di procedura penale ove prevede che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere «quando risulta [...] che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa». Analogamente, l'irrelevanza del fatto costituirà motivo di assoluzione, rientrando

nell'ambito dell'ipotesi disciplinata dall'articolo 530 del codice di procedura penale con l'espressione «se il reato è stato commesso da persona [...] non punibile per un'altra ragione»

Appare invece opportuna una specificazione che precisi l'effettiva portata della disposizione con riferimento alla norma di cui all'articolo 129 del codice di procedura penale, per la tassatività dell'elenco di cause di non punibilità ivi previste (si veda la rubrica: «obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità»). Parimenti, si è scelto di inserire l'ipotesi della irrilevanza del fatto tra le cause che possono determinare il pubblico ministero a presentare al giudice - ai sensi dell'articolo 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale - richiesta di archiviazione.

La possibilità di una sentenza di non luogo a procedere all'esito delle indagini, prima ancora che si pervenga al giudizio, consente di salvaguardare lo scopo di estromettere rapidamente dal circuito processuale l'autore di un fatto che di per sé costituisce reato ma si ritiene non meritevole di sanzione penale per la minima rilevanza del fatto stesso.

Al fine di non pregiudicare gli eventuali interessi privati coinvolti, si è deciso di mantenere ferma la possibilità di esercitare l'azione civile per il risarcimento del danno, possibilità che dunque non è esclusa *ex lege* dalla pronuncia assolutoria di cui sopra, e che permane qualora nell'eventuale giudizio di impugnazione il giudice dell'appello o la Corte di cassazione dichiarino la non punibilità dell'imputato per irrilevanza del fatto (articolo 578 del codice di procedura penale).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al codice penale in materia di non punibilità per irrilevanza del fatto)

1. Dopo l'articolo 49 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 49-bis - *(Non punibilità per irrilevanza del fatto)*. - Non è punibile chi ha commesso un fatto, previsto dalla legge come reato, quando risultino la particolare tenuità dell'offesa e l'occasionalità del comportamento.

La dichiarazione di non punibilità non pregiudica, in ogni caso, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno».

Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di non punibilità per irrilevanza del fatto)

1. Al comma 1 dell'articolo 129 del codice di procedura penale, dopo le parole: «non è previsto dalla legge come reato» sono inserite le seguenti: «o che il fatto risulti irrilevante per la particolare tenuità dell'offesa e l'occasionalità del comportamento».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 578 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«I-bis. Allo stesso modo il giudice d'appello e la Corte di cassazione provvedono nel dichiarare l'imputato non punibile per irrilevanza del fatto ai sensi dell'articolo 49-bis del codice penale».

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

«I-bis. Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione anche quando risultino la particolare tenuità dell'offesa e l'occasionalità del comportamento dell'autore del fatto».

